

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS TRA I COMUNI DI
AILOCHE, COGGIOLA, PORTULA, POSTUA E PRAY - (ART. 30 DEL D.Lgs.267/2000)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

Fra i COMUNI DI:

- AILOCHE in persona di _____ Responsabile del Servizio
- COGGIOLA in persona di _____ Responsabile del Servizio
- PORTULA in persona di _____ Responsabile del Servizio
- POSTUA in persona di _____ Responsabile del Servizio
- PRAY in persona di _____ Responsabile del Servizio

Premesso che:

- l'art. 13, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, prevede forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 30, dello stesso T.U. prevede tra l'altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo che possono avere oggetto funzioni e servizi determinati;
- l'art. 31 della L.R. 28.12.2007, n. 28, prevede tra l'altro lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- gli interventi relativi ai servizi suddetti sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatto salvo diversi accordi tra i Comuni interessati;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997, recante "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e la successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.03.1997 che fornisce indicazioni per la sua applicazione, prevedono la possibilità dell'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dal T.U. Enti Locali sopra citato;
- la normativa di cui sopra consente ai Comuni interessati di stipulare apposita convenzione finalizzata al trasporto di alunni residenti in altro territorio.

Ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO E SCOPI

I Comuni di Ailoche, Coggiola, Postua, Portula e Pray ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267 in data 18/08/2000, stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di trasporto alunni delle scuole elementari.

I suddetti Comuni si impegnano reciprocamente a consentire l'impiego del proprio scuolabus e del personale dipendente addetto alla guida del medesimo affinché si proceda al trasporto, nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni aderenti, degli alunni frequentanti le locali scuole.

Tale servizio comprende il trasporto degli alunni dalle fermate autorizzate alle sedi scolastiche, esclusivamente sul territorio dei Comuni tra loro confinanti, ove compatibile con il servizio ordinario, e non ricomprende il trasporto degli stessi per attività didattiche e culturali, visite di istruzione o gite scolastiche per progetti ed attività connessi con quelli didattici.

ART. 2 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 4 con decorrenza dell'avvenuta sottoscrizione del presente atto da parte dei Comuni.

La Convenzione potrà essere risolta:

- a) previo recesso di uno dei Comuni convenzionati da notificarsi al Comune controinteressato almeno 1 mese prima dal momento in cui si intenderà procedere in tal senso;
- b) previo accordo tra i Comuni convenzionati;
- c) nei casi di unione o fusione di uno o di entrambi gli enti aderenti alla convenzione.

Lo scioglimento avrà decorrenza ad intervenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali.

ART.3 – MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI E DEL PERSONALE

Il servizio scuolabus di ognuno dei Comuni a favore dell'altro sarà svolto secondo gli orari, antimeridiani e pomeridiani, da determinarsi in relazione all'inizio ed alla fine delle lezioni secondo i percorsi già individuati sulla base delle diverse esigenze che non subiranno modifiche sostanziali, i mezzi, le risorse umane di cui si dispone, gli orari scolastici, il calendario delle differenti attività didattiche e le residenze degli alunni iscritti al servizio, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le consultazioni, le verifiche e il controllo di gestione del servizio saranno effettuate dal Sindaci dei Comuni convenzionati.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio di cui trattasi, si effettueranno con riunioni collegiali in cui interverranno i Sindaci o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

Il collegio dei Sindaci esprime il proprio parere su ogni argomento trattato.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni aderenti alla convenzione stabiliscono che in considerazione della reciprocità e dell'equivalenza delle prestazioni non si proceda al alcun riparto di spesa sia per ciò che attiene agli oneri diretti e riflessi dei dipendenti impiegati, sia per quel che riguarda i mezzi utilizzati.

ART. 6 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Tutte le spese ed oneri fiscali relativi alla stipula della Convenzione sono divise in parti uguali tra i Comuni aderenti.

La presente Convenzione sarà registrata solamente in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 26/06/72 n. 634.

Agli effetti fiscali la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella "B" – del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Comune di Ailoche: _____

Comune di Coggiola: _____

Comune di Portula _____

Comune di Postua: _____

Comune di Pray: _____